

**Indicazioni operative per l'attuazione della
Convenzione per le tariffe metriche relative alla rete carburanti**

1. La Camera deve deliberare le tariffe secondo le indicazioni fornite dalla Convenzione, che entra in vigore il 1° gennaio 2009 e ha durata triennale (fino al 31 dicembre 2011). Le nuove tariffe sono definite sulla base di importi forfetari annuali (anno solare – gennaio /dicembre) definiti per ciascuna tipologia di punto vendita. La Camera deve quindi assumere una delibera che renda applicabili le tariffe a partire dal 1° gennaio 2009.
2. Restano invariate le modalità con cui sono eseguiti i controlli a cura delle Camere di Commercio e quelle con cui l'utente metrico richiede la verifica alla Camera. Alla richiesta di verifica non dovrà essere più pagato alcun importo, né quindi il bollettino per i diritti camerali. Considerando che il titolo di riscossione deriva dall'applicazione di una tariffa e non più da diritti di segreteria, la Camera richiederà il pagamento della tariffa annuale all'utente metrico solo a servizio reso, sulla base dei controlli effettuati. Il servizio si intende reso se viene effettuato almeno un sopralluogo e verificato almeno uno strumento di misura nell'anno solare di riferimento. Ne consegue che in assenza di sopralluoghi non sarà corrisposta alcuna tariffa.
3. Gli importi forfetari annuali sono determinati secondo la formula:
$$\text{tariffa} = T/60 \cdot C_g$$
dove:
T = tempo medio annuale di verifica (in minuti) compreso tra quelli riportati nell'articolo 3 della Convenzione. Il "*tempo medio annuale di verifica*":
 - include le tre voci indicate dal DM 7 dicembre 2006 (costo dell'accertamento della conformità dello strumento metrico, per il trasferimento del personale e per il trasporto dei mezzi di prova) e si riferisce alle seguenti attività di controllo: verifica prima (ove applicabile), verifica periodica, verifica a seguito della riparazione dello strumento;
 - è articolato in tre fasce sulla base del numero di sopralluoghi effettuati
 - per gli impianti ubicati sulla rete ordinaria, è articolato ulteriormente in 4 fasce in ragione delle dimensioni dell'impianto, espresso in numero di strumenti presenti.60 = consente di riportare i minuti in ore;
C_g = costo medio di gestione orario, come definito dalle "Linee guida Unioncamere per la determinazione delle tariffe metriche" (Giugno 2007, pg. 8), disponibile sul sito web.
4. Per l'identificazione della fascia tariffaria applicabile all'impianto della rete ordinaria dovrà essere considerato il numero di strumenti, installati sullo stesso impianto e non il numero di strumenti verificati nel sopralluogo. Concorrono alla determinazione del computo i seguenti strumenti metrici¹:
 - A. le pistole dei complessi di misura fissi, per liquidi diversi dall'acqua, con portata massima $Q_{max} \leq 40$ l/min su erogatori per auto a bassa portata
 - B. le pistole dei complessi di misura fissi, per liquidi diversi dall'acqua, con portata massima $40 < Q_{max} < 200$ l/min su erogatori ad alta portata
 - C. le seguenti apparecchiature associate: pompe sommerse, host e self

¹ A titolo di esempio un punto vendita in cui sono presenti due erogatori con 6 pistole per erogatore e un pre pay avrà un totale di 13 strumenti metrici e apparterrà alla fascia compresa tra 13 e 18.

D. le pistole dei complessi di misura per G.P.L.

E. le pistole dei misuratori ponderali di metano

5. Ai fini dell'applicazione della Convenzione si definiscono "punti vendita autostradali" gli impianti ubicati lungo le autostrade o i raccordi autostradali, tangenziali e similari, ai sensi del Codice della Strada (D.Lgs. n° 285/1992 e relativo regolamento d'attuazione), mentre tutti gli altri si definiscono "punti vendita delle rete ordinaria"
6. Per quanto riguarda la fatturazione del servizio la fattura, intestata all'utente metrico dell'impianto, potrà essere emessa non prima che sia stato effettuato il primo sopralluogo. In tal caso, la fattura sarà di importo pari alla tariffa prevista per un sopralluogo e relativa alla fascia dimensionale corrispondente), salvo poi effettuare una seconda fattura di conguaglio al termine dell'anno solare.
7. Le tariffe si applicano anche alle verificazioni periodiche per gli "strumenti MID", secondo quanto specificato dalla Circolare MSE 3620/C.
8. Infocamere sta apportando modifiche al sistema informativo EUREKA in modo da rendere possibile un monitoraggio completo delle informazioni nei prossimi 3 anni di validità della Convenzione. Tali indicazioni consentiranno la revisione della Convenzione per poter garantire la copertura dei costi e la congruità delle tariffe. Si raccomanda a tal proposito una costante attenzione alla compilazione dei dati su EUREKA da parte degli uffici competenti.

Roma, 19 dicembre 2008
